

CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE CERAMICA


Il giorno 13 settembre 2010, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera - Venezia,

tra


la **CONFARTIGIANATO DEL VENETO**, rappresentata dal presidente Claudio Miotto, dal presidente regionale di categoria Giannino Crestani con l'assistenza del segretario regionale Luciano Braga, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e di Oscar Rigoni funzionario dell'ufficio medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal dirigente regionale di categoria Carollo Giuseppe, assistito dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

 l'**APINDUSTRIA Vicenza** rappresentata dal Presidente provinciale APINDUSTRIA VICENZA Filippo De Marchi, assistito dal Responsabile alle Relazioni Industriali dr. Ciro Galeone;

e



la **Femca- CISL Veneto** rappresentata dal sig. Carlo Nicolli e Rino Ferro


la **Filctem - CGIL Veneto** rappresentata dal sig. Stefano Facin e Tiziana Basso

la **Uilcem- UIL Veneto** rappresentata dal sig. Antonio Bertacco, Tiziano Cortese e Leone Frigo




è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro

Premesso che:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VENEZIA	
PROT.N.	/
DEL	23 SET. 2010



- E' comune avviso delle parti che la grave crisi che sta attraversando il settore, dovuta alla contrazione dei consumi ed ai nuovi processi di ristrutturazione in atto, produrrà un restringimento della base produttiva;
- E' stato siglato l'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 che ha dettato regole per la messa a punto della bilateralità a fronte della grave crisi;



- Considerata l'ultima sigla del contratto nazionale avvenuta il 29 aprile 2008 e la trattativa per il rinnovo tuttora in corso;
- Tenuto conto che l'efficacia economica del CCRL termina in data 31 agosto 2010 ed e' volontà delle parti di continuare a mantenere un sistema basato sui premi di produttività del settore, attraverso l'applicazione delle specifiche normative.

Le parti hanno convenuto quanto segue.

1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane della Regione Veneto che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL Ceramica artigiana.

2 - AZIONI DI CONCERTAZIONE PER LE POLITICHE DI SETTORE NEL VENETO

Le Imprese del settore ceramica del veneto da tempo attraversano una lunga e complessa fase di ristrutturazione che pone il suo momento iniziale ancora negli anni 80. Un processo di selezione drammatico, lento ma inesorabile che ha fortemente interessato l'area nella quale sono presenti la maggior parte delle imprese della ceramica veneta. Il comparto ha perso oltre 180 imprese e 3500 posti di lavoro in quindici anni. Oggi, il settore conta circa 160 imprese e 800 dipendenti, e il 64% della forza lavoro è composta da maestranza femminile.

Il tentativo di far fronte alla crisi attraverso nuovi strumenti basati sull'aggregazione non ha portato i frutti sperati a fronte dell'aggressività dei principali competitor mondiali ed una riduzione generalizzata dei consumi riguardanti i prodotti tipici. Ad ogni buon conto il difficile contesto economico che si è venuto a creare dal 2008 ha portato ulteriori ripercussioni sulle aziende aumentando la situazione di disagio tra gli imprenditori e i dipendenti.

Condividendo il fatto che le problematiche del settore possono essere affrontate attraverso l'individuazione di alcune priorità su iniziative condivise da attivare, le parti concordano di porre in atto le seguenti azioni per salvaguardare la tipicità del lavoro artigiano e della piccola impresa attraverso:

1) il sostegno alla garanzia del vero "made in italy" quale strumento di salvaguardia sia della originalità del lavoro svolto in Italia come del consumatore. In particolare attraverso un comune impegno a favore dell'approvazione del regolamento europeo sull'indicazione di origine obbligatoria per le merci importate.

2) Una promozione del settore attraverso un forte legame con i flussi turistici che interessano il territorio veneto ed il mondo internazionale dell'arte che può trovare nel distretto veneto professionalità, storia, tradizione, innovazione ed intuizioni artistiche.

3) Attivare politiche di sostegno all'integrazione tra imprese attraverso accorpamenti (a titolo esemplificativo consorzi, ATI, cooperative, acquisizioni, mini-holding, reti di imprese) ed una modifica del sistema dei distretti oggi esistenti al fine di razionalizzare il sistema produttivo e renderlo più competitivo.

3 - CONFERMA NORMATIVA PRECEDENTI CCRL

Vengono confermate le normative contenute nei precedenti CCRL a meno che non siano esplicitamente modificate dalla presente intesa. In particolare si conferma l'istituto salariale regionale, evidenziato nel cedolino paga come IRR, con le condizioni e le modalità in vigore alla data di sigla del presente accordo regionale.

4 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (EET)

4.1 Clausole generali erogazione EET

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale collegato all'andamento produttivo del settore ceramica.

L'EET sarà corrisposto, solo a seguito della verifica dei parametri nel periodo di riferimento, nelle decorrenze di seguito indicate:

EET 2010 (periodo di riferimento febbraio 2010 – gennaio 2011):
erogazione a decorrere dal **1 aprile 2011 al 31 marzo 2012**

EET 2011 (periodo di riferimento febbraio 2011 – gennaio 2012);
erogazione dal **1 aprile 2012 al 31 marzo 2013**

EET 2012 (periodo di riferimento febbraio 2012 – gennaio 2013)
erogazione dal **1 aprile 2013 al 31 marzo 2014**

Tale elemento è onnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità ed ogni altro istituto diretto, indiretto e differito derivante da legge o da contratto ed ha le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e successive proroghe e modificazioni nonché ai relativi decreti applicativi.

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del CCRL entro il 31.03.2014, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata anche dal 1° aprile 2014 al 30 marzo 2015 (periodo di riferimento febbraio 2013 – gennaio 2014).

Le misure orarie/ mensili e le specifiche per ogni settore sono elencati nei punti che seguono:

4.2 Tabella EET

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota mensile)

LIVELLI	Erogazione dal 01.04.2011	Erogazione dal 01.04.2012	Erogazione dal 01.04.2013
A	38,66	42,66	46,66
B	33,09	37,09	41,09
C	30,17	34,17	38,17
D	27,81	31,81	35,81
E	26,00	30,00	34,00
F	24,53	28,53	32,53
G	22,72	26,72	30,72

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota oraria)

LIVELLI	Erogazione dal 01.04.2011	Erogazione dal 01.04.2012	Erogazione dal 01.04.2013
A	0,22347	0,24659	0,26971
B	0,19127	0,21439	0,23751
C	0,17439	0,19751	0,22064
D	0,16075	0,18387	0,20699
E	0,15029	0,17341	0,19653
F	0,14179	0,16491	0,18803
G	0,13133	0,15445	0,17757

L'elemento economico territoriale sarà erogato con le modalità indicate al punto 4.1 solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 15% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 20% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente) a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 130 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento- (fonte EBAV).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento abbiano effettuato più di 270 ore medie di sospensione per lavoratore, con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori;
- per l'EET 2010: al 31 dicembre 2010 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2009;
per l'EET 2011: al 31 dicembre 2011 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2010;

per l'EET 2012: al 31 dicembre 2012 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2011;

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verifichino congiuntamente le fattispecie sopraindicate.

L'EET viene erogato per tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie e straordinarie) a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel periodo di riferimento nel settore artigiano della ceramica con le seguenti specifiche:

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l' EET, nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio del "livello E" a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 12 (dodici) mesi nel periodo di riferimento;

- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto di inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale del periodo di riferimento;

- ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dall'accordo interconfederale regionale del 22 luglio 2008 nonché le ore di assenza dell'infortunio riconosciute dall'INAIL.

- l'EET è escluso ai fini del computo del TFR.

5 - PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 febbraio 10 verrà corrisposto dal mese di **settembre 2010** e sino al mese di **marzo 2011** un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente.

L'importo del premio è il seguente :

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
A	216,496	30,928
B	185,304	26,472
C	168,952	24,136
D	155,736	22,248
E	145,600	20,800
F	137,368	19,624
G	127,232	18,176

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio pari a € 101,92= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 7 (sette) rate di pari importo di € 14,560= lordi mensili, con le retribuzioni rispettivamente di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2010, e Gennaio, Febbraio e Marzo 2011.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti e differiti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo settembre 2010 – marzo 2011, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 settembre 2010 al 31 marzo 2011, al lavoratore non sarà erogato per i mesi successivi alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

6 - PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV

Le parti confermano i rispettivi fondi di secondo livello già attivati con le intese precedenti.

▪ Fondo categoriale per la gestione di crisi area settore

Le parti confermano la necessità di avere a disposizione una congrua dotazione di risorse per far fronte alla sospensione del rapporto di lavoro dovuta alle difficoltà delle imprese. Conseguentemente vengono confermate:

- la parziale destinazione al fondo area settore di ciascun settore della quota di € 2,50 (di cui € 2,00 a carico ditta ed € 0,50 a carico dipendente), già prevista dall'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009;
- il mantenimento della stessa dopo il 31 dicembre 2011.

A partire dal 2011 alla fine di ogni anno il fondo dovrà mantenere una consistenza di € 30.000= ; la parte eccedente questa cifra sarà ridestinata secondo le seguenti percentuali:

- 25 % fondo promozione
- 25 % fondo formazione
- 20% fondo professionalità
- 30% fondo sussidi assistenziali

Nel caso in cui il fondo crisi area settore non raggiunga la consistenza prevista, si provvederà ad uno storno dagli altri fondi in proporzione all'entità dell'alimentazione definita contrattualmente.

Al fine di riaprire i servizi relativi all'anno 2009, dalla giacenza del fondo crisi area settore presente al 31 agosto 2010 saranno prelevate e trasferite ai fondi indicati le seguenti cifre: € 10mila al fondo ambiente; € 10mila fondo professionalità; € 30mila fondo sussidi assistenziali.

▪ Nuova prestazione all'interno del fondo professionalità

Le parti convengono che all'interno del fondo professionalità, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato di categoria, sia attivata una nuova prestazione destinata alle imprese che, a partire dal 1 gennaio 2010, abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità.

▪ Nuova prestazione all'interno del fondo promozione

Le parti convengono che all'interno del fondo promozione, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato di categoria, sia attivata una nuova prestazione destinata alle imprese che partecipino a progetti di innovazione del prodotto, in particolare per quanto concerne il design.

▪ Alimentazione dei fondi di secondo livello

A far data dal **1.01.2011** le imprese verseranno ulteriori € **1,80** per dipendente per dodici mensilità; dalla medesima data i lavoratori verseranno ulteriori € **0,66** per dodici mensilità.

Pertanto a decorrere dalla medesima data il fondo categoriale avrà la seguente complessiva alimentazione mensile:

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	1,60	0,08
formazione	0,85	0,10
sussidi ass.li	1,38	1,30
professionalità	1,10	0,75
ambiente e sicurezza	1,05	
fondo crisi area settore	3,90	0,95
Commissione bilaterale	0,12	0,12
TOTALE	10,00	3,30

7 - VARIABILITÀ SETTIMANALE DELL'ORARIO DI LAVORO

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'istituto della flessibilità previsto nel vigente CCNL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario settimanale normale di lavoro previsto dal CCNL può essere realizzato come media in un arco temporale plurimensile.

A tale scopo, previo accordo scritto tra impresa e lavoratori e RSA ove esistenti, potrà essere attuato un regime di orario normale di lavoro che comporti, nei limiti del CCNL, settimane con orari superiori alle 40 ore e/o settimane inferiori alle 40 ore.

Si conviene che la variabilità dell'orario normale settimanale non potrà superare le 48 ore. Mensilmente ai dipendenti verrà corrisposta la paga corrispondente alla orario contrattuale (40 ore settimanali nel caso di tempo pieno); per tutte le ore prestate oltre le 40 ore settimanali verrà erogata una maggiorazione del 9% che sarà trasformata in permessi da accantonare nella banca ore prevista all'articolo riguardante il "compenso fluttuazioni/contrazioni attività produttiva" di cui al CCRL 7.11.1995. Alla fine del periodo concordato o comunque a scadenze prefissate nell'accordo, sarà verificato se le ore retribuite nel periodo sono coerenti con una media di 40 ore. Nel caso risultassero superiori, per tutte le ore eccedenti sarà riconosciuta al dipendente una quota del 28% a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario.

Tale riconoscimento è comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti indiretti e differiti.

Nel caso risultassero inferiori, per tutte le ore mancanti sarà erogata in forma di indennità sostitutiva la quantità necessaria di ore che saranno prelevate dal monte ore dell'accantonamento annuo di compensazione previsto nei precedenti CCRL o, eccezionalmente, in carenza del citato monte ore, utilizzando altri istituti contrattualmente previsti.

Queste compensazioni saranno erogate con la busta paga del mese successivo alle scadenze concordate. Tutti gli istituti contrattuali differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale di 40 ore.

Le ore retribuite con la maggiorazione del 28%, saranno considerate quale prestazione di lavoro straordinario e concorreranno al raggiungimento del massimo di 280 ore così come stabilito dall'art. 23 del CCNL.

Complessivamente, la compensazione della variabilità settimanale dell'orario di lavoro non potrà superare il limite orario previsto dal CCNL per la flessibilità (in eccesso e in difetto).

L'andamento dell'utilizzo della presente normativa sarà soggetto a verifiche quadrimestrali.

8 - CLAUSOLA DI PREMIALITÀ

Le parti confermano che l'istituto disciplinato all'articolo 7 del presente accordo potrà essere applicato esclusivamente dalle imprese iscritte all'ente bilaterale artigianato veneto.

9 - MODALITA' DI GESTIONE DEL "FONDO VICENZA"

Le parti convengono che è indispensabile giungere ad un effettivo utilizzo del cosiddetto Fondo Vicenza, previsto dal CCRL 4 dicembre 1990 e consolidato attraverso il verbale della commissione tecnica, siglato in data 10 dicembre 1992.

Per quanto riguarda l'impegno delle parti nel definire operativamente quanto previsto nel presente articolo si ritiene necessario continuare l'attività della commissione tecnica paritetica bilaterale già prevista nel CCRL 4 dicembre 1990.

Considerata l'evoluzione negativa del contesto economico del settore e considerata la necessità anche di favorire il rilancio del settore attraverso azioni appropriate, intendono destinare il relativo fondo, che appare in apposita partita di bilancio di Ebav, secondo le seguenti destinazioni di scopo:

- 1) sostegno alla diffusione della previdenza complementare attraverso una quota "una tantum" da destinare alla posizione dei lavoratori dipendenti da imprese del settore ubicate nella provincia di Vicenza, presso il fondo di previdenza complementare di natura collettiva cui aderisce o aderirà entro la data fissata dalla Commissione bilaterale;
- 2) servizi e prestazioni di nuova istituzione, previa verifica tecnica della compatibilità con l'attuale regime previdenziale e fiscale, dedicate ai lavoratori dipendenti da imprese del settore ubicate nella provincia di Vicenza, per il tramite di Ebav;
- 3) iniziative e progetti destinati al sostegno delle imprese del settore ceramica della provincia di Vicenza attraverso azioni di promozione, innovazione e di sviluppo.

Le risorse esistenti saranno così ripartite:

- linea 1 : 205mila euro
- linea 2 : 200mila euro
- linea 3 : 150mila euro

Gli eventuali residui non spesi saranno destinati a sostenere gli altri servizi di cui sopra.

Il verbale deliberato dalla Commissione sarà trasmesso per l'approvazione/applicazione al Comitato di categoria e successivamente ad Ebav.

All'interno delle linee di indirizzo dei punti di cui sopra la commissione potrà articolare proposte che favoriscano l'ingresso dei giovani nel settore.

La Commissione verrà immediatamente insediata con convocazione da parte dei coordinatori del comitato di categoria e parteciperanno i sig. Giannino Crestani (Confartigianato del Veneto), Giannina Scremin (Cna), Umberto D'Aliberti (Casartigiani), Carlo Nicolli (Femca Cisl), Tiziana Basso (Filctem Cgil) Tiziano

Cortese (Uilcem Uil) assieme al rappresentante indicato da APINDUSTRIA
Vicenza.

I membri della commissione potranno delegare in qualsiasi momento altra persona
della stessa organizzazione a partecipare agli incontri e/o essere affiancati negli
incontri delle stesse.-

10 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL RINNOVO DEL CCRL


Con il cedolino paga del mese di **ottobre 2010** le aziende comunicheranno ai
lavoratori l'avviso di contributo straordinario per la stipula del presente contratto
regionale da operarsi con una trattenuta di € 10,00= sul cedolino paga del mese di
novembre 2010. Tale trattenuta sarà versata sul c/c che sarà segnalato
congiuntamente dalle segreterie regionali delle OOSS firmatarie il presente accordo.
Le trattenute saranno operate salva rinuncia individuale dei lavoratori interessati
espressa per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.-


CONFARTIGIANATO DEL VENETO



CNA del Veneto




CASARTIGIANI del Veneto



APINDUSTRIA di Vicenza



Femca CISI Veneto



Filctem - CGIL Veneto



Uilcem - UIL Veneto

